

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE Giunta comunale n. 4 del 14.01.2014

Il Segretario generale

Crescenza Gaudioso

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2014 - 2016**

Indice:

PREMESSA3
Il Programma 3
Gli obblighi di trasparenza e sanzioni; i controlli3
La sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; la organizzazione dei contenuti nell’ “albero della trasparenza3
Metodologie da applicare: i Piani di lavoro4
Gli obiettivi di trasparenza4
Il Responsabile della Trasparenza4

ALLEGATI

Allegato 1) Tabella riepilogativa Albero della trasparenza e Unità Organizzative competenti

Allegato 2) Tab. riepilogativa obblighi di pubblicazione: stato dell’arte e adempimenti

PREMESSA

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* ha reso operativa la disciplina contenuta nella L. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Dalle norme citate, le misure per il rispetto della legalità e integrità incrociano obbligatoriamente la trasparenza: così uno degli elementi per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità che la legge 190/2012 prescrive, è rappresentato dalla attuazione del principio della trasparenza, attraverso la pubblicazione nel sito web di dati e informazioni che lo rendano effettivo.

Il Programma

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito Programma), costituisce una sezione del piano anticorruzione dell’ente; viene adottato in forza dell’art. 10 del decreto legislativo 33/2013 con le finalità di definire, per il triennio 2014-2015, le azioni, i tempi, le modalità da mettere in atto per la realizzazione di una amministrazione aperta al libero accesso a tutte le informazioni al servizio dei cittadini. Le sole esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza, sulla base di specifiche norme di legge.

Gli obblighi di trasparenza e sanzioni; i controlli

Le norme di attuazione della trasparenza integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed elemento valutato ai fini della corresponsione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L’immissione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dai vari Settori evidenzia la necessità di prevedere forme di controllo in ordine alla esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in particolare quando attengono a quelli di carattere personale. L’attività di controllo è affidata ai Responsabili del Settore “proprietario” del data base nel quale vengono inseriti i contenuti oggetto di pubblicazione o che detiene, per competenza, i dati pubblicati. Ulteriori prescrizioni potranno essere emanate in merito dal Responsabile della Trasparenza e la materia potrà quindi essere oggetto di ulteriore e più specifica regolamentazione.

La sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; la organizzazione dei contenuti nell’ “albero della trasparenza”

Per l’anno 2014, i primi interventi che verranno concretizzati per garantire la piena accessibilità delle informazioni pubblicate si rinvergono sulla home page del sito istituzionale e sono relative alla riorganizzazione dei contenuti della Sezione del portale rinominata “Amministrazione trasparente”. L’“albero della trasparenza” viene organizzato secondo sottosezioni di primo e secondo livello sulla base della struttura prevista dall’allegato al D.lgs 33/2013 che dettaglia anche i contenuti minimi da assicurare .

Per ciascuna sottosezione viene specificato il Settore che detiene i relativi dati ed informazioni (Allegato 1). Il Responsabile del Settore individuato è responsabile ed assicura il tempestivo e regolare flusso e la completezza delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e secondo modalità, procedure o piani di lavoro concordati con il Responsabile della Trasparenza nei quali sono definiti contenuti (nuovi o da riorganizzare), modalità per la raccolta ed estrazione di dati ed informazioni, termini per la pubblicazione, scadenze del monitoraggio.

Metodologie da applicare: i Piani di lavoro.

Per le categorie di dati ed informazioni rispetto alle quali sono riscontrate lacune, carenze od assenze, si procederà mediante la sistematizzazione delle operazioni necessarie secondo Piani di lavoro che vedranno il coinvolgimento del Settore di riferimento e degli altri Settori interessati (ivi compreso quello responsabile per l'informatica) e con il coordinamento del Responsabile della Trasparenza.

Il Piano di lavoro comprende l'approfondimento normativo, l'analisi per la definizione del supporto tecnologico per la raccolta dei dati, delle procedure per inserimento delle informazioni, l'indicazione della tempistica. Vagliato dal Responsabile della Trasparenza, il piano di lavoro, costituisce il progetto esecutivo per l'implementazione dei contenuti sul portale.

Gli obiettivi di trasparenza

La pubblicazione dei dati avviene per il tramite dei Referenti della comunicazione che sono designati dai rispettivi Responsabili di servizio e rappresentano i soggetti autorizzati ad operare su specifico applicativo per la pubblicazione sul sito dell'ente.

Il Responsabile della Trasparenza provvede al monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, in particolare quelli definiti dai Piani di lavoro con i Responsabili di servizio di competenza.

Gli obiettivi di trasparenza del Programma, unitamente a quelli definiti nei Piani di lavoro, ed a ulteriori livelli di trasparenza localizzati, costituiscono un ambito di rilievo della programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, da ricondurre nel Piano della performance, ad opportuni indicatori per la misurazione dei risultati raggiunti.

Un ambito particolare di intervento viene individuato nelle future azioni per migliorare l'accessibilità potenziando il motore di ricerca del portale, dotandolo di un'interfaccia più chiara e semplice per gli utenti.

Nella tabella Allegato 2) sono evidenziati i dati da pubblicare; la tempistica per l'adeguamento dei dati attualmente pubblicati sul sito web del Comune sarà indicata con apposito atto con il quale si approverà il peg/performance 2014.

Restano in ogni caso fatti salvi altri contenuti riconducibili all'argomento a cui si riferisce ciascuna sottosezione pubblicati sia dai dirigenti su materia di loro competenza, sia indicati nel precedente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014, utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Finalità della pubblicazione di tutti i dati indicati nella tabella 2) è, oltre che un dovere di raccontare e rendicontare, anche quello di rendere accessibili semplici dati, non elaborati, perché altri possano elaborarli secondo proprie finalità ed esigenze.

Il Responsabile della Trasparenza

Con decreto del Sindaco n. 10 in data 4/10/2013 è stato nominato Responsabile della Trasparenza il segretario generale, dott.ssa Crescenza Gaudiuso.

Al Responsabile compete l'attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e l'attività di segnalazione ai soggetti ed alle autorità competenti nei casi di mancato o ritardato adempimento. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità in relazione alle esigenze di tutela dei dati personali, con riferimento sia alla tipologia dei dati, che alla loro permanenza e disponibilità in linea. Al Responsabile spetta il controllo e l'attività per assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Poiché il Comune di FONTANELLA è un piccolo ente, l'individuazione del Responsabile della trasparenza nella figura del Segretario Generale è la logica conseguenza del fatto che lo stesso è anche Responsabile Anticorruzione.

Tabella riepilogativa Albero della trasparenza e unità operative competenti

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	UO Responsabile
1. Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a)	Segretario generale-Responsabile della Trasparenza
2.	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	Tutti gli uffici
3.	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	Non rileva per il comune
4.	Scadenza obblighi amministrativi		Tutti gli uffici
5.	Burocrazia zero		
6.	O. I. V. (organismo indipendente valutazione)		Ufficio segreteria
7. Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a) Art. 14, comma1, lett. a) b) c) d) e)	Ufficio segreteria
8.	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Segretario generale-Responsabile della Trasparenza
9.	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	Non rileva per il comune
10.	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Ufficio segreteria
11.	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	Settore gestione del territorio
12. Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	Settore economico-finanziario
13. Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2	Settore economico-finanziario
14.	Dirigenti	Art. 15, c. 1,2,5	Settore economico-finanziario
15.	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d) Art. 15, c. 5	Ufficio segreteria ed economico-finanziario
16.	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	Ufficio segreteria+ Settore economico-finanziario
17.	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	Settore economico-finanziario
18.	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Ufficio segreteria
19.	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	Ufficio segreteria
20.	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Ufficio segreteria
21.	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Ufficio segreteria
22.	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	Ufficio segreteria
23. Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Ufficio segreteria
24.	Sistema misurazione e valutazione della performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Ufficio segreteria
25.	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Ufficio segreteria
26.	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Settore economico-finanziario+ Ufficio segreteria
27.	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Settore economico-finanziario
28.	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Ufficio segreteria
29. Bandi di concorso		Art. 19	Ufficio segreteria
30. Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), 2, 3	Settore economico-finanziario
31.	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), 2, 3	Settore economico-

			finanziario
32.	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), 2, 3	Settore economico-finanziario
33. Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	Settore gestione del territorio
34.	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Tutti gli uffici
35.	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Segretario generale-Responsabile della Trasparenza
36.	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Tutti gli uffici
37. Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	Tutti gli uffici
38.	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Tutti gli uffici
39. Controlli sulle imprese		Art. 25	Settore gestione del territorio-SUAP
40. Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	Tutti gli uffici
41. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	Ufficio segreteria
42.	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, Art. 27	Tutti gli uffici
43. Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Settore economico-finanziario
44.	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2	Settore economico-finanziario
45. Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Settore gestione del territorio
46.	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Settore gestione del territorio
47. Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	Segretario generale
48. Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Tutti gli uffici
49.	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a, art. 10 c. 5	Tutti gli uffici
50.	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b	Tutti gli uffici
51.	Liste di attesa	Art. 41, c. 6	Non rileva per Comuni
52. Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Settore economico-finanziario
53.	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Settore economico-finanziario
54. Opere pubbliche		Art. 38	Settore gestione del territorio
55. Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	Settore gestione del territorio
56. Informazioni ambientali		Art. 40	Settore gestione del territorio
57. Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4	Non rileva per Comuni
58. Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	Settore gestione del territorio+tutti gli uffici
59. Altri contenuti	Vari contenuti	Tutto quanto non rientra nelle sezioni di 1° livello	Tutti gli uffici
60.	Buone prassi		
61.	Codice disciplinare		Ufficio segreteria
62.	Piano anticorruzione		Ufficio segreteria
63.	accessibilità, catalogo dati, metadati, banche dati		Tutti gli uffici

Tabella riepilogativa obblighi di pubblicazione: stato dell'arte e adempimenti

AMMINISTRARZIONE TRASPARENTE

NOTE GENERALI

1. tutte le pubblicazioni vanno mantenute pubblicate per un periodo di 5 anni decorrenti dall'01.01 dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi diversi termini previsti dalla legge (art. 8, comma 3, D. lgv. 33/2013
2. tutti i contenuti di questa sezione devono essere indicizzabili dai motori di ricerca (art. 9)

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
1	Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10 <i>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</i> 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all' articolo 9 :a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il suo stato di attuazione			31.01.2014	Monitoraggio entro il 31 gennaio di ogni anno	Segretario generale/ responsabile della trasparenza
2		Atti generali	Art. 12 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale</i> 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.	Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale			31.12.2014	Monitoraggio in tempo reale in base ai provvedimenti approvati	Tutti gli uffici
3		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34 <i>Trasparenza degli oneri informativi</i> 1. 2.	Trasparenza degli oneri amministrativi	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
4		Scadenza obblighi amministrativi				Pubblicare scadenze	31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio in tempo reale in base ai provvedimenti approvati	Tutti gli uffici
5		Burocrazia zero							Ufficio segreteria
6		O.I.V.				Pubblicare i provvedimenti adottati dall'O.I.V	Contestualmente alla adozione.	Monitoraggio in tempo reale in base ai provvedimenti approvati	Ufficio segreteria
7	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<p>Art. 13 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;</p> <p>Art. 14 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico</i></p> <p>1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre</p>	Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e i componenti degli organi di indirizzo politico	Pubblicati: <ul style="list-style-type: none"> • compensi Sindaco, assessori 	Pubblicare: <ul style="list-style-type: none"> • competenze Sindaco, Giunta e Consiglio • composizione Giunta • composizione Consiglio • atto di nomina/proclamazione • curriculum di tutti gli amministratori • compensi relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 	<ul style="list-style-type: none"> • Prossima tornata elettorale comunale • 31 dicembre 	<ul style="list-style-type: none"> • entro 3 mesi dall'assunzione e della carica • Aggiornamento annuale 	Ufficio segreteria

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.</p>						
8		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<p>Art. 47 <i>Sanzioni per casi specifici</i></p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori</p>	Sanzioni per casi specifici				Monitoraggio semestrale	Segretario generale/ responsabile della trasparenza

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>						
9		Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	<p>Art. 28 <i>Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali</i></p> <p>1.</p> <p>2.</p>	Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune
10		Articolazione degli uffici	<p>Art. 13 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni</p>	Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (articolazione degli uffici, nomi dei responsabili di servizio, organigramma)	Presente su www.comune.fontanelabg.it alcuni dati relativi alla individuazione dei responsabili di servizio, di alcuni responsabili di procedimento	Riscrivere la pagina con tutti gli elementi richiesti dalla norma	31.03.2014	Annuale	Ufficio segreteria

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			grafiche;						
11		Telefono e posta elettronica	<p>Art. 13 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>	Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (numeri di telefono, caselle di posta elettronica, e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali).	Presenti su www.comune.fontanelabg.it	Integrare con numeri di telefono	31.03.2014	Monitoraggio costante	gestione del territorio
12	Consulenti e collaboratori		<p>Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</i></p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento</p>	Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Publicati su www.comune.fontanelabg.it per tutti gli incarichi individuali affidati: estremi determina, i compensi pattuiti, il termine di durata dell'incaric	Completare come previsto dalla norma	Dall'01.01.2014	Monitoraggio costante	Economico-finanziario

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>		o, gli importi pagati				
13	Personale	Incarichi amministrativi di vertice	<p>Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</i></p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative</p>	Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice,			Contestualmente al conferimento	Monitoraggio costante	Economico-finanziario

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	compreso il Segretario comunale					
14		dirigenti	Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</i>	Obblighi di pubblicazione concernenti			Contestualmente al conferimento	Monitoraggio costante	Economico-finanziari

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente</p>	i titolari di incarichi dirigenziali					o

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			comma. 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all' articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.						
15		Posizioni organizzative	Art. 10 <i>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</i> 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all' articolo 9 : d) i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</i> 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all' articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	curricula dei titolari di posizioni organizzative	Publicati su www.comune.fontanella.bg.it i curricula		31.03.2014	31 gennaio	Ufficio segreteria
16		Dotazioni organica	Art. 16 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui	Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale		<ul style="list-style-type: none"> • conto annuale • spese di personale 	<ul style="list-style-type: none"> • da conto annuale 2013 • da bilanci 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 2 mesi dalla scadenza • Entro 1 mese 	Economico-finanziario

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>all'<i>articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	con rapporto di lavoro a tempo indeterminato		<ul style="list-style-type: none"> • elenco personale in servizio • assegnazione a ciascun settore 	<p>o 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.03.2014 • 31.03.2014 	<p>dalla approvazione del bilancio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio 31 gennaio 	Ufficio segreteria
17		Personale non a tempo indeterminato	<p>Art. 17 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'<i>articolo 16</i>, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato		<p>Pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco personale tempo determinato • Costi del personale a tempo determinato 	Da bilancio 2014	monitoraggio trimestrale (aprile-luglio-ottobre-gennaio)	Economico-finanziario

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
18		Tassi di assenza	Art. 16 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</i> 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	tassi di assenza del personale	Publicati su www.comune.fontanelle.bg.it	Pubblicare tassi assenza e maggiore presenza		Monitoraggio trimestrale (aprile-luglio-ottobre-gennaio)	Ufficio segreteria
19		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici				Monitoraggio semestrale (luglio-gennaio)	Ufficio segreteria
20		Contrattazione collettiva	Art. 21 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Pubblicazione dei riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali				Monitoraggio annuale	Ufficio segreteria
21		Contrattazione integrativa	Art. 21 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</i> 2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all' articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra	Obblighi di pubblicazione contratti integrativi stipulati, relazioni tecniche (finanziaria e illustrativa) e informazioni trasmesse annualmente		Da Contratto decentrato 2014	Entro 30 gg dalla sottoscrizione	Monitoraggio annuale (entro 30 gg dalla sottoscrizione)	Ufficio segreteria

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.						
22		OIV	<p>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p>	Nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione		Publicare CV OIV	31.03.2014	Monitoraggio annuale	Ufficio segreteria
23	Performance	Piano della performance	<p>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>	pubblicazione piano della performance/PEG				Entro 1 mese dall'adozione	Ufficio segreteria
24		Sistema misurazione e valutazione della performance	<p>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>	pubblicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Comune		pubblicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	31.03.2014	Monitoraggio annuale	Ufficio segreteria
25		Relazione sulla performance	<p>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale</p>	pubblicazione della relazione piano della performance				Monitoraggio annuale	Ufficio segreteria

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all' articolo 9 : b) il Piano e la Relazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;	e					
26		Ammon-tare complessivo dei premi	Art. 20 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	Publicazio-ne delle risorse destinate alla performanc-e					Economico-finanziario
27		Dati relativi ai premi	Art. 20 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale</i> 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Publicazio-ne delle risorse destinate al trattamento accessorio		Da Contratto decentrato 2014	Entro 30 gg dalla liquidazione	Monitoraggio annuale (entro 30 gg dalla liquidazione)	Economico-finanziario+ufficio segreteria
28		Benessere organizzativo	Art. 20 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale</i> 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.					Monitoraggio annuale	Ufficio segreteria
29	Bandi di concorso		Art. 19 <i>Bandi di concorso</i> 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di	Bandi di concorso e avvisi di selezione				Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio	Ufficio segreteria

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.</p>						
30	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	<p>Art. 22 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato</i></p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p>	Pubblicazione dati degli enti pubblici vigilati				Monitoraggio annuale	Economico-finanziario

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 .						
31		Società partecipate	<p>Art. 22 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato</i></p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.</p>	Pubblicazione dati delle società partecipate				Monitoraggio annuale	Economico-finanziario
32		Enti di diritto	<p>Art. 22 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di</i></p>	Pubblicazione dati				Monitoraggio annuale	Economico-

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
		privato controllati	<p><i>diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato</i></p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.</p>	degli enti di diritto privato in controllo					finanziario
33	Attività e	Dati aggregati	Art. 24 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati</i>	Dati				Monitoraggio costante	Gestione del

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
	procedimenti	attività amministrativa	<i>aggregati relativi all'attività amministrativa</i> 1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.	aggregati attività amministrativa (tipi procedimenti)					territorio
34		Tipologie di procedimenti	Art. 35 <i>Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni,	Dati dei procedimenti				Monitoraggio costante	Tutti gli uffici

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi</p>						

n. voc e di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.						
35		Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</i> 2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell' articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 .	Rispetto dei procedimenti				Monitoraggio annuale	Segretario generale / responsabile della trasparenza
36		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 <i>Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati</i> 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all' articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; c) le ulteriori modalità per la	Ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione e dei dati o l'accesso diretto degli stessi				Monitoraggio annuale	Tutti gli uffici

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.						
37.	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	<p>Art. 23 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	Elenchi semestrali provvedimenti organi politici			31 luglio (1^ semestre) 31 gennaio (2^ semestre)	Monitoraggio semestrale	Tutti gli uffici
38		Provvedimenti dirigenti	<p>Art. 23 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</i></p>	Elenchi semestrali provvedimenti dirigenti			31 luglio (1^ semestre) 31 gennaio	Monitoraggio semestrale	Tutti gli uffici

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
							(2^ semestre)		
39	Controlli sulle imprese		<p>Art. 25 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:</p> <p>a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;</p> <p>b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</p>	Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese			31 gennaio	Monitoraggio annuale	Gestione del territorio
40	Bandi di gara e contratti		<p>Art. 37 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i></p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p>				Contestualmente alle varie fasi procedurali	Monitoraggio costante	Tutti gli uffici
41	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi	Criteri e modalità	<p>Art. 26 <i>Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni</p>	Pubblicazione criteri per sovvenzioni, contributi			Contestualmente alla adozione del relativo atto	Monitoraggio costante	Ufficio segreteria

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
	i economici		pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.						
42		Atti di concessione	<p>Art. 26 <i>Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.</p> <p>Art. 27 <i>Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari</i></p> <p>1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico</p>	Pubblicazione: <ul style="list-style-type: none"> • contributi e sovvenzioni concessi • albo beneficiari 			Contestualmente alla adozione dell'atto	Tutti gli uffici	
							30 aprile		Economico-finanziario

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>						
43	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	<p>Art. 29 <i>Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.</p>	Bilancio preventivo, variazioni, conto consuntivo				Entro 15 giorni dall'approvazione dei documenti contabili	Economico-finanziario
44		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	<p>Art. 29 <i>Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi</i></p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto</p>	Piano degli indicatori				Entro 15 giorni dall'approvazione del piano performance e peg	Economico-finanziario

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<i>legislativo n. 91 del 2011.</i>						
45	Beni immobili e gestione e patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti,	immobili posseduti			31 gennaio	Monitoraggio annuale	Gestione del territorio
46		Canoni di locazione e o affitto	Art. 30 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.			31 gennaio	Monitoraggio annuale	Gestione del territorio
47	Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Controlli interni ed esterni				Monitoraggio costante	Segretario generale
48	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Carta dei servizi/standard di qualità				Monitoraggio annuale	Tutti gli uffici
49.		Costi contabilizzati	Art. 32 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di	Costi contabilizzati per servizi erogati agli utenti			30 settembre	Monitoraggio annuale	Tutti gli uffici

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>qualità dei servizi pubblici.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:</p> <p>a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;</p> <p>Art. 10 <i>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</i></p> <p>5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.</p>	sostenuti ed imputati al personale					
50		Tempi medi di erogazione dei servizi	<p>Art. 32 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</i></p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:</p> <p>b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.</p>	Tempi medi di erogazione dei servizi esercizio precedente			30 settembre	Monitoraggio annuale	Tutti gli uffici
51.		Liste di attesa	Art. 41 <i>Trasparenza del servizio sanitario nazionale</i>	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni
52.	Pagamenti dell'am	Indicatore di tempest	Art. 33 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento</i>	Indicatore dei tempi medi dei			31 marzo	Monitoraggio annuale	Economico-finanziari

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
	amministrazione	ività dei pagamenti	<i>dell'amministrazione</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».	pagamenti					o
53		IBAN e pagamenti informativi	Art. 36 <i>Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .	Informazioni per effettuare i pagamenti				Monitoraggio costante	Economico-finanziario
54	Opere pubbliche		Art. 38 <i>Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</i> 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all' articolo 128 del	Documenti di programmazione delle opere pubbliche				Monitoraggio costante	Gestione del territorio

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<i>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i> , le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.						
55	Pianificazione e governo del territorio		<p>Art. 39 <i>Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:</p> <p>a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.</p> <p>2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p>	Atti di governo del territorio				Monitoraggio costante	Gestione del territorio

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			<p>3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p> <p>4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.</p>						
56	Informazioni ambientali		<p>Art. 40 <i>Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</i></p> <p>1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'<i>articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, dalla <i>legge 16 marzo 2001, n. 108</i>, nonché dal <i>decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195</i>.</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'<i>articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005</i>, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'<i>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195</i>, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'<i>articolo 10</i> del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'<i>articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195</i>.</p> <p>4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso</p>	Informazioni ambientali detenute				Monitoraggio costante	Gestione del territorio

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 . Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11 , nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.						
57	Strutture sanitarie e private accreditate		Art. 41 <i>Trasparenza del servizio sanitario nazionale</i> 3. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni	Non rileva per Comuni
58	Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente</i> 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di	Interventi di carattere urgente che comportano deroghe a norme di carattere generale				31 dicembre	Gestione del territorio+ tutti gli uffici

n. voce di menu	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Ambito di legge	contenuti	Stato attuale	azioni	scadenze	Aggiornamento periodico	settori
			partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 1-bis I Commissari delegati di cui all' articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.						
59.	Altri contenuti	Vari contenuti	Tutto quanto non rientra nelle sezioni di 1° livello					31 dicembre	tutti gli uffici
60.		Buone prassi						Monitoraggio annuale	Segretario generale
61.		Codice disciplinare						Monitoraggio annuale	Ufficio segreteria
62.		Piano anticorruzione						Monitoraggio annuale	Ufficio segreteria
63.		accessibilità, catalogo dati, metadati, banche dati							tutti gli uffici